

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15797 Anno 2018

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA

Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

Data pubblicazione: 15/06/2018

ORDINANZA

sul ricorso 8101-2017 proposto da:

S.P.A. C.F./P.I. _____,

in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA,
presso lo studio dell'avvocato _____ che la
rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

- intimata -

avverso la sentenza n. 183/2017 della CORTE D'APPELLO di
MILANO, depositata il 19/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 08/02/2018 dal Consigliere Dott. ALDO
ANGELO DOLMETTA.

FATTO E DIRITTO

1.- La s.p.a. _____ ricorre per cassazione nei confronti della s.r.l. _____ in liquidazione, svolgendo tre motivi avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano in data 19 gennaio 2017.

Confermando la decisione assunta nel primo grado del giudizio dal Tribunale di Monza, n. 2893/2014, la pronuncia della Corte lombarda ha rilevato la nullità delle clausole di interessi «secondo gli usi di piazza», di commissione di massimo scoperto pure «secondo gli usi di piazza», di capitalizzazione trimestrale del debito, di rilevazione «fittizia» delle valute, nonché l'applicazione di spese non pattuite per il rapporto di conto corrente. E ha, di conseguenza, pure ribadito la condanna dell'attuale ricorrente alla restituzione delle somme per tal modo percepite.

L'intimata s.r.l. _____ non ha svolto difese.

La ricorrente ha altresì depositato una «memoria ex art. 380 *bis* comma 2 cod. proc. civ.».

2.- I motivi di ricorso sono stati intestati nei termini qui di seguito riportati.

Il primo motivo denuncia, in particolare, «nullità e/o inefficacia della notifica telematica della sentenza impugnata ex art. 11 legge n. 53/94, per violazione del disposto di cui all'art. 3 *bis* della stessa legge n. 53/94 e indebito decorso del termine breve di impugnazione».

Il secondo motivo denuncia, poi, «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2697 comma 1 cod. civ. e 112 cod. proc. civ.), in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., con riferimento agli oneri probatori gravanti a carico della parte attrice nei giudizi di ripetizione dell'assunto indebito e

alla originaria inammissibilità e/o improcedibilità della domanda restitutoria di condanna».

Il terzo motivo denuncia, inoltre, «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., con riferimento alla erronea valutazione dei mezzi di prova disponibili e ai rilevati profili di criticità della C.T.U.».

3.- Il primo motivo di ricorso viene a specificarsi nella rilevazione che nella «notifica telematica in data 23/01/2017 della sentenza della Corte di Appello di Milano» manca la «relazione di notifica, oltre che la copia informatica del provvedimento notificato e/o la relativa attestazione di conformità», con conseguente assunta «nullità e/o inefficacia della notificazione» medesima.

In ragione di tali rilievi, il motivo chiede «rimessione in termini per la formulazione di motivi aggiunti ovvero per la migliore esplicitazione di quelli articolati, a fronte dell'indebita compressione dei diritti difensivi dell'odierna ricorrente, costretta all'impugnazione nel termine breve».

4.- Il motivo non può essere accolto.

Secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass., 12 settembre 2016, n. 17941), la nullità della notifica della sentenza comporta unicamente che non viene a decorrere il termine «breve» per l'impugnazione di quest'ultima, fermo così rimanendo - e inalterato - il termine «lungo» di cui alla norma dell'art. 327 cod. proc. civ. Sì che non viene a delinearsi nessuna compressione del potere di impugnazione.

5.- Il secondo motivo di ricorso possiede un contenuto articolato in tre censure.

La prima si sostanzia nel rilievo che la «società correntista - per tutta la durata del rapporto - non ha mai eccepito alcunché in ordine all'applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi, così come di tutte le altre commissioni applicate al rapporto»: tale circostanza - aggiunge il motivo - «deve ritenersi preminente»; il fatto che il «correntista abbia tacitamente approvato gli estratti conto» significa che egli riconosce il «saldo come certo liquido ed esigibile».

La seconda censura si fissa nella rilevazione della «intervenuta prescrizione di ogni pretesa avversaria con riguardo al periodo antecedente il 28/03/2002, ritenuto che il termine di decorrenza decennale per l'esperimento di ripetizione dell'eventuale indebito, interrotto dalla domanda giudiziale introdotta con la notifica dell'atto di citazione, decorre ex art. 2395 cod. civ. dal momento in cui la Banca ha effettuato, ad ogni chiusura trimestrale, gli addebiti degli interessi contestati».

La terza censura rileva che, «al momento di attivazione del giudizio», il rapporto di conto corrente era ancora in essere, sì che la correntista non avrebbe potuto, come invece ha fatto, formulare una domanda di ripetizione dell'indebito. Una simile domanda risulta affetta - riscontra la ricorrente - da «improcedibilità non meramente temporanea, ma permanente» (secondo quanto puntualizza in via esplicita nella memoria ex art. 380 *bis*); d'altra parte - precisa pure la stessa -, «la chiusura del rapporto di conto corrente ... può avvenire solo con il pagamento dei saldi relativi», che nel caso non è proprio avvenuto.

6.- Il motivo non può essere accolto, per nessuna delle contestazioni in cui viene ad articolarsi.

In effetti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, l'approvazione tacita degli estratti conto non copre, né concerne, la validità ed efficacia dei titoli che reggono le poste del conto corrente, limitandosi a riguardare la dinamica fattuale di cui alle poste (cfr., per tutte, Cass., 20 maggio 2016, n. 10516). Del resto, la censura difetta pure del requisito di autosufficienza, non avendo il ricorrente indicato luoghi e termini i cui avrebbe sollevato in precedenza tale questione (posto che la stessa non risulta affrontata dalla sentenza impugnata).

Anche la rilevazione, per cui la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito decorre – per tutte le rimesse di conto – dal tempo dell'invio dell'estratto conto – è contraria al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo quanto rilevato del resto dalla sentenza impugnata. La quale ha pure condivisibilmente affermato che l'assunto su cui la Banca poggia la propria tesi – l'aver «l'annotazione contabile contestuale alla chiusura periodica ... carattere di prestazione definitiva» – è del tutto «generico»; sino al punto da manifestarsi inapprezzabile.

Quanto poi all'ultimo ordine di contestazioni sopra richiamato (ultimo capoverso del n. 5) va osservato quanto segue.

La censura per cui, nella specie, il conto corrente – venendosi a chiudere solo con il pagamento del saldo assunto tale dalla Banca – non si sarebbe mai chiuso, non risulta ricompresa nell'ambito dei motivi formulati in sede di appello dalla ricorrente. Né, d'altro canto, la ricorrente indica luoghi e modi in cui avrebbe sollevato questo profilo nell'ambito del giudizio di merito.

Neppure il collaterale rilievo per cui, essendo il conto aperto al tempo della proposizione della domanda di ripetizione, la

medesima doveva ritenersi affetta da vizio di «improcedibilità permanente», definitiva e non rimediabile, può essere condiviso.

Infatti, quand'anche a seguire la prospettazione della ricorrente in termini di astratta improcedibilità dell'azione in difetto della condizione di chiusura del conto, va in ogni caso rilevato che la Corte territoriale - constatato che, a seguito della raccomandata inviata dalla Banca alla correntista, il conto si era chiuso durante la fase di pendenza del giudizio - ha correttamente rilevato che si erano venute a integrare, in via sopravvenuta, le condizioni dell'azione di cui alla proposta domanda (Cass., 18 dicembre 2014, n. 26769: «è sufficiente che la condizione dell'azione sussista al tempo della decisione, poiché la sua sopravvenienza rende proponibile l'azione "*ab origine*", indipendentemente dal momento in cui si verifichi»).

7.- Il terzo motivo di ricorso fa specifico riferimento all'applicazione anatocistica degli interessi.

Lo stesso rileva, in proposito, che «a decorrere dal 30/06/2000 gli interessi anatocistici bancari sono stati legittimati *ex lege*» e che si manifesta «palesamente errato ... l'assunto della gravata sentenza per cui "la banca non ha dimostrato di avere proceduto alla comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale"»: e questo - puntualizza il motivo - «in considerazione della produzione documentale della copia della Gazzetta Ufficiale del 28/06/2000, avente a specifico riferimento la pubblicazione dell'entrata in vigore della Delibera CICR 09/02/2000».

8.- Il motivo non può essere accolto.

Lo stesso, infatti, non si confronta con la *ratio decidendi* della sentenza impugnata.

Questa, infatti, ha rilevato che, per potere procedere all'applicazione della clausola anatocistica per il tempo

successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della delibera CICR del luglio 2000, occorre quanto meno «dare comunicazione agli utenti delle nuove condizioni per iscritto, nonché provvedere alla relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale» di tale comunicazione, pure constatando che, per il rapporto in questione, la Banca non aveva posto in essere né l'una, né l'altra delle dette attività.

9.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese inerente al giudizio di legittimità, che liquida nella misura di € 2.100,00 (di € 100,00 per esborsi).

Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, addì 8 febbraio 2018.

Il Presidente

